

EMENDAMENTI 001-011

presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

Relazione**Deirdre Clune****A8-0200/2018**

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per l'uso di alcune infrastrutture

Proposta di direttiva (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

Emendamento 1**Proposta di direttiva****Considerando 4***Testo della Commissione*

(4) Anche se i pedaggi dovessero essere riscossi dagli Stati membri, l'industria dovrebbe comunque continuare a sostenere il costo delle tasse sugli autoveicoli; tali tasse potrebbero quindi costituire un ostacolo all'introduzione di pedaggi.

Emendamento

(4) Anche se i pedaggi dovessero essere riscossi dagli Stati membri, l'industria, **in particolare le PMI**, dovrebbe comunque continuare a sostenere il costo delle tasse sugli autoveicoli; tali tasse potrebbero quindi costituire un ostacolo all'introduzione di pedaggi.

Emendamento 2**Proposta di direttiva****Considerando 5***Testo della Commissione*

(5) ***Gli Stati membri dovrebbero pertanto disporre di un margine d'azione maggiore per ridurre le tasse sugli autoveicoli, segnatamente mediante la diminuzione delle aliquote minime stabilite nella direttiva 1999/62/CE.*** Al

Emendamento

(5) ***Tenendo conto della forma di tariffazione stradale connessa alla distanza percorsa e al fine di ridurre al minimo il rischio relativo alle distorsioni di concorrenza tra gli operatori di trasporto stabiliti in vari Stati membri e l'eventuale***

fine di ridurre al minimo il rischio relativo alle distorsioni di concorrenza tra gli operatori di trasporto stabiliti in vari Stati membri, *tale* diminuzione *dovrebbe avvenire in modo graduale*.

onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine di azione maggiore per ridurre le tasse sugli autoveicoli, segnatamente mediante la diminuzione delle aliquote minime stabilite nella direttiva 1999/62/CE.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad abolire gli incentivi fiscali contraddittori che scoraggiano la mobilità a basse emissioni e sovvenzionano veicoli inefficienti e inquinanti, come le autovetture aziendali diesel.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Al fine di garantire agli Stati membri una maggiore discrezionalità nella riduzione della loro aliquota di imposta sugli autoveicoli per sostenere l'introduzione di pedaggi calcolati in base alla distanza percorsa ed evitare potenziali oneri amministrativi, le aliquote minime di imposta dovrebbero essere ridotte in un'unica fase a partire dal 1° gennaio 2024, dando agli Stati membri la massima flessibilità nel determinare l'aliquota e il ritmo della riduzione.

Emendamento 5

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 1999/62/CE
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

2 bis) all'articolo 6, è aggiunto il seguente paragrafo:

"4 bis. La progressiva riduzione della tassa sugli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada applicata da uno Stato membro è interamente compensata da entrate supplementari generate attraverso il proprio sistema di pedaggio. Entro il 1° gennaio 2024, tutti gli Stati membri attuano il sistema di pedaggio in linea con quanto disposto dalla direttiva."

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera a
Direttiva 1999/62/CE
Allegato I – titolo

Testo della Commissione

Tabella A: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI FINO AL 31 DICEMBRE [...] *[insert year of entry into force of this Directive]*

Emendamento

Tabella A: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI FINO AL 31 DICEMBRE **2023**

Motivazione

Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità, si propone una riduzione delle aliquote minime di imposta in un'unica fase a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece della graduale riduzione in cinque fasi proposta dalla Commissione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera b
Direttiva 1999/62/CE
Allegato I – tabella B

Testo della Commissione

Tabella B: ALIQUOTE MINIME DI IMPOSTA DA APPLICARE AGLI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL

Emendamento

soppresso

**TRASPORTO DI MERCI A
DECORRERE DAL 1° GENNAIO [...]**
*[insert the year following the year of entry
into force of this directive]*

Motivazione

Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità, si propone una riduzione delle aliquote minime di imposta in un'unica fase a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece della graduale riduzione in cinque fasi proposta dalla Commissione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera b
Direttiva 1999/62/CE
Allegato I – tabella C

Testo della Commissione

Emendamento

**Tabella C: ALIQUOTE MINIME DI
IMPOSTA DA APPLICARE AGLI
AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL
TRASPORTO DI MERCI A
DECORRERE DAL 1° GENNAIO [...]**
*[insert the second year following the entry
into force of this directive]*

soppresso

Motivazione

Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità, si propone una riduzione delle aliquote minime di imposta in un'unica fase a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece della graduale riduzione in cinque fasi proposta dalla Commissione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera b
Direttiva 1999/62/CE
Allegato I – tabella D

Testo della Commissione

Emendamento

**Tabella D: ALIQUOTE MINIME DI
IMPOSTA DA APPLICARE AGLI
AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL
TRASPORTO DI MERCI A
DECORRERE DAL 1° GENNAIO [...]**
[insert the third year following the entry

soppresso

into force of this directive]

Motivazione

Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità, si propone una riduzione delle aliquote minime di imposta in un'unica fase a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece della graduale riduzione in cinque fasi proposta dalla Commissione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Allegato I – lettera b

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella E

Testo della Commissione

Emendamento

***Tabella E: ALIQUOTE MINIME DI
IMPOSTA DA APPLICARE AGLI
AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL
TRASPORTO DI MERCI A
DECORRERE DAL 1° GENNAIO [...]***
*[insert the fourth year following the entry
into force of this directive]*

soppresso

Motivazione

Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità, si propone una riduzione delle aliquote minime di imposta in un'unica fase a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece della graduale riduzione in cinque fasi proposta dalla Commissione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Allegato I – lettera b

Direttiva 1999/62/CE

Allegato I – tabella F – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

***Tabella F: ALIQUOTE MINIME DI
IMPOSTA DA APPLICARE AGLI
AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL
TRASPORTO DI MERCI A
DECORRERE DAL 1° GENNAIO [...]***
*[insert the fifth year following the entry
into force of this directive]*

***Tabella F: ALIQUOTE MINIME DI
IMPOSTA DA APPLICARE AGLI
AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL
TRASPORTO DI MERCI A
DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024***

Motivazione

Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità, si propone una riduzione delle aliquote minime di imposta in un'unica fase a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece della graduale riduzione in cinque fasi proposta dalla Commissione.